

2692



Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Trasmessa: Sed. V - Sed. IX
Reg. - Albo
 il 3⁰ APR. 2009
 Il Resp. del servizio
 IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
 (Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

| | |
|---|--|
| Annotata al Registro Generale In data 29 APR. 2009 N. 960 | OGGETTO: Appalto lavori di completamento dell'arteria di Piano Regolatore Generale di collegamento tra via Padre Anselmo e la stazione ferroviaria. Autorizzazione al subappalto all'impresa Gefa Impianti s.r.l. |
| N. 71 Settore Data 24-04-2009 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009 - Res. 2007

CAP. 2801.1 "Hutuo",
 Pong. 4511502.00

IMP. 6524/07 - non completata
 Interv. 1

FUNZ. 8

SERV. 1

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

Chilip

L'anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di Aprile,
 nello ufficio del Settore Contratti, su proposta del funzionario Sig.ra Giovanna
 Puglisi, il dirigente Dott. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente
 determinazione:

Premesso che

- Con determinazione dirigenziale n.1952 del 3 settembre 2007, come modificata con determinazione dirigenziale n.36 del 17 gennaio 2008 con riferimento al quadro economico, è stato approvato il progetto dei lavori di completamento dell'arteria di Piano Regolatore Generale di collegamento tra via Padre Anselmo e la stazione ferroviaria, dell'importo complessivo di euro 1.000.000,00 oltre all'IVA, di cui euro 651.403,54 oltre all'IVA per lavori a base di gara, comprensivo di euro 25.821,00 quale onere per la sicurezza non soggetto a ribasso, da finanziare con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- Con determinazione dirigenziale n. 131 del 31 gennaio 2008 sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara per l'appalto dei lavori in parola, da esperirsi con procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs n.163/06 e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base di gara da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art.21 della L. n.109/94 nel testo coordinato con le norme recate dall'art.1 della l.r. 21/8/07, n. 20 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia.
- Con determinazione dirigenziale n. 933 del 8 maggio 2008, è stato approvato l'esito delle operazioni di gara relativo all'appalto dei lavori in parola ed è stata dichiarata aggiudicataria definitiva della procedura aperta l'impresa I.R.O.P. S.r.l. la quale, in sede di offerta, ha dichiarato di volere subappaltare le opere relative alla categoria OG10, essendo priva della relativa qualificazione;
- Con nota assunta al n.22699 di prot. del 17/3/09, l'impresa I.R.O.P. S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione al subappalto delle lavorazioni ricadenti nella Categoria OG10, per l'importo complessivo di € 84.000,00, designando quale impresa esecutrice l'impresa GE.FA. S.r.l., trasmettendo altresì il relativo contratto di subappalto ed altra documentazione di rito;
- Con nota n.27240 di Prot. del 31/3/09 è stata trasmessa al Settore IX copia del contratto di subappalto per il nulla osta tecnico;
- Con fax n.27245 di Prot. del 31/3/09, inoltre, sono stati chiesti documenti integrativi alla sopracitata impresa che li ha trasmessi con nota assunta al n. 28441 di prot. del 3/4/09;
- Con nota del 21/4/09 del Settore IX il R.U.P., ing Michele Scarpulla, a seguito di esame del contratto di subappalto in parola, ha comunicato che lo stesso risulta compatibile con il contratto principale e rispetta la normativa vigente;
- In osservanza del protocollo di legalità di cui alla circolare Assessore regionale n.593/06, con nota n. 34068 di prot. del 24/4/09 sono state chieste alla Prefettura di Catania le informazioni di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/98 nei confronti della ditta subappaltatrice GE.FA. S.r.l.;
- Accertato che la ditta GE.FA. S.r.l. con sede legale in Gravina di Catania, via Renzo Felice n.10, risulta in possesso di attestato SOA per la categoria OG 10 in IV classifica, nonché iscritta nel Registro delle Imprese della CC.IAA. di Catania (codice fiscale e numero di iscrizione 045028780878) e che per la stessa non sussistono cause ostative ai fini dell'art. 10 della legge n. 575 del 31.5.1965 e successive modifiche, come riportato in calce al certificato;
- Preso atto che il contratto di subappalto risulta compatibile con il contratto principale stipulato con l'impresa aggiudicataria ed in particolare che i prezzi praticati sono gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con i ribassi non superiori al 20%, così come previsto dall'art.118, c.4, del D.Lgs 163/06.

Tutto ciò premesso;

- Considerato che si può concedere l'autorizzazione al subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria scorporabile OG10 per l'importo complessivo di € 84.000,00 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visti gli artt. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali;
- Visto l'art. 34 della legge 109 dell'11.2.1994;
- Visto l'art. 118 della D.Lgs n.163/06;
- Visto l'art.53, B2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Capo Settore Ragioneria;

D E T E R M I N A




1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 118 del Dlgs. 163/06, la ditta I.R.O.P. S.r.l. da Catania, appaltatrice dei lavori di completamento dell'arteria di Piano Regolatore Generale di collegamento tra via Padre Anselmo e la stazione ferroviaria, ad affidare in subappalto alla ditta GE.FA. S.r.l. da Catania i lavori relativi alla categoria scorporabile OG10 per l'importo complessivo di € 84.000,00 (comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), subordinando l'efficacia dell'autorizzazione alla registrazione del contratto di subappalto e nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/98 richieste alla Prefettura di Catania;
2. Ribadire che i pagamenti nei confronti del subappaltatore saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice I.R.O.P. S.r.l., che ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO PARTE INTEGRANTE

IL DIRIGENTE
(Dott.G. Mirabelli)

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: Ragioneria, Settore IX (R.U.P. Ing. Scarpulla)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI
(Dott.G. Mirabelli)

Visto:
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, li 21-04-2009 
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li  

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 05 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 MAG. 2009 al 11 MAG. 2009

Ragusa 12 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L'Impresa I.R.O.P. — Impresa Realizzazione Opere Pubbliche S.r.l. con sede legale in Catania, Via Agostino De Cosmi n° 5, Codice fiscale e Partita I.V.A. 04523260877 nella persona del proprio Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. Domenico Lo Turco, nato a Piedimonte Etneo (CT) il 26/06/1935, in appresso per brevità denominata "APPALTATORE".

E

L' Impresa GEFA IMPIANTI S.r.l. con sede legale in Gravina di Catania (CT), Via Renzo De Felice n° 10, Codice fiscale e Partita I.V.A. 04502870878 nella persona del proprio Amministratore Unico e legale rappresentante Sig.ra Annino Anna Maria, nata a Catania il 25/03/1955, in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE" ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti".

PREMESSO

- che l'Impresa I.R.O.P. — Impresa Realizzazione Opere Pubbliche S.r.l. è assuntrice da parte dell'Ente Comune di Ragusa, con sede in Ragusa, Corso Italia n° 72, in appresso denominato ENTE APPALTANTE, dei lavori di completamento dell'arteria di P.R.G. di collegamento tra la Via Padre Anselmo e la stazione ferroviaria, giusto contratto d'appalto stipulato in data 09/09/2008, con Rep. n° 29800 e registrato a Ragusa il 24/09/2008 al n° 166 serie 1°, per l'importo complessivo dei lavori al netto dell'I.V.A. di € 605.640,93 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che l'ENTE APPALTANTE ha previsto:
 - una categoria prevalente OG3 classifica III per l'importo di € 561.008,24 e una categoria subappaltabile OG10 classifica I per l'importo di € 90.395,30;
- che si rende necessario subappaltare la categoria OG10 per tutto l'importo, poiché l'aggiudicataria è priva di tale qualificazione;
- che l'Impresa GEFA IMPIANTI S.r.l. ha dichiarato, di essere disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione di tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria OG10, ed altresì:
 - di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
 - di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di Catania al n° 04502870878 del Registro delle Imprese ed al n° 300721 del R.E.A.;

- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
 INAIL: sede di Catania al n° _____;
 INPS: sede di Catania al n° _____;
 Cassa Edile: sede di Catania al n° _____;
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Committente" ed Ente Appaltante" che, anche se non materialmente al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;
- di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
- di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente

allegati, e di tutte le condizioni in esse richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi;

- di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori e, quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1 – CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 – OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di due categorie di lavoro indicate in premessa ed in particolare:

A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE, e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali, nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

C) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.

ART. 3 – OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco prezzi per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;
- Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto.

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna ad osservare ed a permettere all'APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale di Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in via indicativa e non limitativa in circa € 84.000,00 (Euro Ottantaquattromila e centesimi zero).

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti.

Le descrizioni delle lavorazioni – atte a definire l'oggetto contrattuale – ed i relativi compensi unitari sono riassunti all'art. 5.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 5 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI

I lavori oggetto del presente contratto verranno compensati a misura, secondo i successivi prezzi unitari.

Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessario a dare i lavori compiuti a regola d'arte.

ELENCO PREZZI:

| Art. | Descrizione | Quantità | Prezzo in Euro | Totale |
|--------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| 18.5.2.6 | Conduttori di rame | 3.380,00 | 3,68 | 12.438,40 |
| 18.8.1.2 | Cavidotto in PVC | 1.300,00 | 8,70 | 11.310,00 |
| AP.18 | Quadro di comando | 1,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| AP.19 | Ampliamento quadro P.I. | 1,00 | 153,80 | 153,80 |
| 18.2.2.6 | Palo tronco conico | 14,00 | 506,00 | 7.084,00 |
| 18.3.4.3 | Apparecchio di illuminazione | 14,00 | 283,80 | 3.973,20 |
| 18.4.2.3 | Lampade a bulbo | 14,00 | 41,80 | 585,20 |
| 18.5.2.5 | Conduttori in rame isolato | 800,00 | 2,74 | 2.192,00 |
| 18.5.2.6 | Conduttori in rame isolato | 600,00 | 3,68 | 2.208,00 |
| 18.7.4 | Giunzione derivata | 27,00 | 35,65 | 962,55 |
| 18.7.6 | Dispersore di terra in corda di rame | 740,00 | 5,70 | 4.218,00 |
| 18.5.4.1 | Conduttori in rame isolato | 680,00 | 2,18 | 1.482,40 |
| 18.7.5 | Messa a terra per pali | 2 | 41,30 | 82,60 |
| 18.8.2.1 | Cavidotto a doppia parete | 215,00 | 3,00 | 645,00 |
| AP.10 | Lampada d'orientamento | 8,00 | 120,75 | 966,00 |
| AP.17 | Apparecchio stagno | 7,00 | 505,00 | 3.535,00 |
| AP.20 | Apparecchio stagno | 17,00 | 390,65 | 6.641,05 |
| AP.23 | Quadro area verde Q/AV | 1,00 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| AP.24 | Proiettore cambia colori | 11,00 | 582,10 | 6.403,10 |
| AP.25 | Sistema di illuminazione | 9,00 | 2.219,00 | 19.971,00 |
| AP.26 | Sistema di illuminazione | 1,00 | 3.005,00 | 3.005,00 |
| | Totale | | | 90.395,30 |
| | | 27.201 | 335,43 | 9.124,35 |
| ART. 6 – PAGAMENTI | | 7.400,00 | 5,70 | 4.218,00 |
| | | 2.200,00 | 2,74 | 604,80 |
| | | 1.300,00 | 8,70 | 11.310,00 |
| | | 600,00 | 3,68 | 2.208,00 |
| | | 680,00 | 2,18 | 1.482,40 |
| | | 215,00 | 3,00 | 645,00 |
| | | 8,00 | 120,75 | 966,00 |
| | | 7,00 | 505,00 | 3.535,00 |
| | | 17,00 | 390,65 | 6.641,05 |
| | | 1,00 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| | | 11,00 | 582,10 | 6.403,10 |
| | | 9,00 | 2.219,00 | 19.971,00 |
| | | 1,00 | 3.005,00 | 3.005,00 |
| | | | | 90.395,30 |

Con le stesse scadenze di quelli emessi dall'ENTE APPALTANTE verranno compilati, a cura dell' APPALTATORE, gli Stati di Avanzamento, da sottoscrivere da entrambe le parti.

Si determineranno, sulla base di misurazioni in contraddittorio, le quantità effettivamente eseguite dal SUBAPPALTATORE, per cui in sede di pagamento saranno applicati i prezzi unitari di cui all'art. 5.

I pagamenti avverranno entro 15 giorni dall'avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell'ENTE APPALTANTE, previa presentazione della fattura del SUBAPPALTATORE.

L'importo della fattura sarà quello dello Stato di Avanzamento.

L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Rimane in facoltà dell'APPALTATORE effettuare a fine dei lavori ed entro 15 giorni dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati.

ART.7 – OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dalle vigenti normative ed in particolare:

1. ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
2. a trasmettere all' ENTE APPALTANTE prima dell'inizio dei lavori, tramite l'APPALTATORE, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
3. a trasmettere all'ENTE APPALTANTE periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi a favore dei dipendenti impiegati nei lavori oggetto di subappalto;

4. a trasmettere all'ENTE APPALTANTE, per il tramite dell'APPALTATORE, il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
5. a rilasciare all'APPALTATORE fatture quietanzate dei pagamenti ricevuti per i lavori eseguiti in subappalto.

ART.8 – RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

L'APPALTATORE risponde in solido con il SUBAPPALTATORE:

- ai sensi dell'art. 35, comma 28, del decreto Bersani (Decreto Legge n. 223/2006 convertito con Legge n. 248/2006) “della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”;

la responsabilità solidale viene meno se L'APPALTATORE verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art.35, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il subappalto affidato, sono stati correttamente eseguiti dal SUBAPPALTATORE. In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del SUBAPPALTATORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo.

ART. 9 – CAUZIONE

Ad ulteriore garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto, nonché della stretta osservanza di tutte le obbligazioni, di natura salariale, previdenziale, contributiva ed infortunistica, nonché fiscale, previste dalla vigente legislazione, il SUBAPPALTATORE costituirà a favore dell'APPALTATORE, entro e non oltre 15 giorni successivi all'autorizzazione del presente subappalto, una cauzione pari ad Euro 10.000,00 tramite fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo. Il testo della fideiussione dovrà essere approvato dall'APPALTATORE e dovrà prevedere la non opponibilità del mancato pagamento degli eventuali supplementi di premio o

commissione bancaria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione per il pagamento a prima richiesta del decorso dei termini di cui all'Art. 1957 del Codice Civile.

L'istituto di credito dovrà essere di primaria importanza e di gradimento dell'APPALTATORE, mentre la Compagnia di Assicurazioni dovrà risultare tra quelle aderenti alla Intesa Credito Cauzioni ed in ogni caso il documento dovrà essere reso per atto a forma autenticata.

L'APPALTATORE provvederà al pagamento delle somme svincolate a mezzo polizza fideiussoria con escussione a prima richiesta prestata da primario Istituto di Credito autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ex L. n. 385 del 1.9.93 o da Compagnia assicurativa autorizzata, con validità fino alla completa liberazione di tutti gli obblighi nascenti dal presente Contratto.

Detta polizza sarà svincolabile, previa verifica dell'effettivo adempimento di ogni obbligo e/o onere da parte del SUBAPPALTATORE, decorso il termine di trenta giorni successivi alla data entro la quale deve essere effettuato il collaudo dei lavori da parte dell'ENTE APPALTANTE.

ART. 10 – REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 11 – PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il SUBAPPALTATORE autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute con accredito dei controvalori nel c/c n° _____ c/o _____, _____ - ABI _____ - CAB _____, codice Iban: _____ con esonero di responsabilità dell'APPALTATORE e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione dovrà essere a quest'ultima comunicata immediatamente a mezzo lettera Raccomandata A.R. ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa.

Il SUBAPPALTATORE nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il sig. _____ che deve essere _____ reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

ART. 12 – SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE nelle sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 13 – CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà contemporaneamente a quella generale disposta dall'ENTE APPALTANTE all'APPALTATORE ed il relativo verbale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

ART. 14 – TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente Contratto è di mesi 4 (quattro) naturali e consecutivi, computati dalla data del verbale di consegna principale di cui al precedente art. 14.

All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'APPALTATORE, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di ultimazione principale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

Il SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il programma generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente ad esso allegato, cui il SUBAPPALTATORE dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. con almeno 10 giorni di anticipo, di

eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art. 2 al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.

ART. 15 – PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dall'allegato programma, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SUBAPPALTATORE, la stessa penale di €. 150,00 (Euro centocinquanta e centesimi zero) per ogni mese o frazione superiore 15 gg. di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno. Tale penale verrà regolarmente fatturata al SUBAPPALTATORE e trattenuta sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'APPALTATORE dal maggior danno da questi eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del SUBAPPALTATORE medesima.

ART. 16– VERIFICA DEI LAVORI

L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art. 12, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al SUBAPPALTATORE. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al SUBAPPALTATORE stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'ENTE APPALTANTE.

Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'APPALTATORE, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi

titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'APPALTATORE, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 17 – SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVA DOMINIO

Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'Impresa proposta.

È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall'APPALTATORE.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terza imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legitimerà

l'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo.

ART. 19 – CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando impregiudicato il diritto all'APPALTATORE del risarcimento dei danni.

Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale dell'APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE contribuirà alla spesa in proporzione all'entità del proprio cantiere.

ART. 20 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le lavorazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.

ART. 21 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

a) ad osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.1990 n° 55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente;

b) a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE – ai sensi e per gli effetti della

vigente normativa antimafia – di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n° 575, così come modificati dall'art. 3 della legge 19.03.1990 n° 55;

c) su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali ed a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;

d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da esso adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti collettivi;

e) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui in premessa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;

f) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;

g) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;

h) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione di lavori subappaltati nella quantità e qualità necessari al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica;

i) a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche, spogliatoi, containers e magazzini, ove necessario;

l) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per

il cantiere, carico, scarico, immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;

m) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;

n) a provvedere all'attuazione sotto la propria ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;

o) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguiti;

p) a provvedere alla compilazione e presentazione all'APPALTATORE dei rapporti di lavori giornalieri indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti;

q) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;

r) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;

s) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;

t) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

ART. 22 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il SUBAPPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE. In particolare dovrà predisporre e trasmettere all'APPALTATORE – prima dell'inizio dei lavori – a norma dei commi 7 e 8 dell'art. 18 della legge 19.03.1990 n° 55 – il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il

necessario coordinamento curato dall'APPALTATORE.

Parimenti il SUBAPPALTATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'APPALTATORE compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alla modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

L'APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

Il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Sig. Lanza Antonino.

ART. 23 – OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 26 o 27 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto.

ART. 24 – DANNI

Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado, in ogni circostanza, di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del C.C., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del SUBAPPALTATORE.

All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 26 – RECESSO DAL CONTRATTO

È facoltà dell'APPALTATORE di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 C.C. a mezzo di semplice comunicazione con Raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del giudice ordinario, verranno rimesse ad un Collegio Arbitrale che avrà sede a Catania, composto da tre arbitri, uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo da quest'ultime od in caso di disaccordo mediante

sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera Raccomandata a.r., l'arbitro sarà designato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitro libero, senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purché con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio.

Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro di propria elezione ed al 50% delle spese relative al terzo arbitro.

ART. 28 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Il presente contratto di subappalto viene autorizzato con determina n° ____ del ____ del ____

ART. 29 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Catania.

ART. 30 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 31 – VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle Parti restando stabilito che, ove ciò si rendesse necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio. Essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tasso fisso ai sensi della vigente normativa. L'I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE, sarà a carico di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

relativo al meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto "reverse charge")
introdotta dall'art. 35, comma 5 , (Decreto Legge n. 223/2006 convertito con Legge n.
248/2006).

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle Parti e potrà
essere modificato unicamente per atto scritto.

ART. 32 – CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

- comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'Ufficio di direzione lavori all'ENTE APPALTANTE e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- segnalare all' ENTE APPALTANTE qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le Parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono.

Melilli, li

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art. 13 L. 675/96 affinché l'APPALTATORE tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Catania, li

IL SUBAPPALTATORE